

ODG

N. 49

Domande di contributo per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica in attuazione delle modalità previste dalla L.R. 30 Aprile 1996, n. 24

Presentato da:

BORDESE MARINA (prima firmataria) 12/11/2024, BARBERO FEDERICA 12/11/2024, NICCO DAVIDE 12/11/2024, CAMERONI DANIELA 12/11/2024, RAITERI SILVIA 12/11/2024, ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO 12/11/2024, SACCHETTO CLAUDIO 12/11/2024, BINZONI ALESSANDRA 14/11/2024, RAVELLO ROBERTO SERGIO 02/12/2024, RIVA VERCELLOTTI CARLO 05/03/2025

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 12/11/2024

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 49

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO: DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'ADEGUAMENTO
OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA IN
ATTUAZIONE DELLE MODALITÀ PREVISTE DALLA L.R. 30 APRILE
1996, N. 24.**

Il Consiglio regionale,

Premesso che

- *La L.r. 24/96 e s.m.i. prevede il sostegno finanziario della Regione Piemonte per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica dei Comuni, motivato dall'approvazione di piani, progetti e provvedimenti regionali ovvero dovuto a calamità naturali ovvero reso necessario da condizioni di elevato rischio geologico e ambientale.*
- *La stessa Legge prevede, inoltre, al comma 2 dell'Art. 1 l'assegnazione di contributi in conto capitale a Comuni, anche associati tra loro, per favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle scelte della pianificazione regionale, la Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta Regionale, per la redazione delle varianti generali o specifiche al Piano Regolatore Generale rese obbligatorie da specifiche previsioni di piani, progetti e provvedimenti approvati dalla Giunta o dal Consiglio Regionale, e delle*

varianti al Piano Regolatore Generale rese necessarie da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali.

- *Gli Artt. 2, 3, 4, 5 della L.r. 24/96 s.m.i. definiscono poi in via generale le procedure di concessione dei contributi, presentazione delle istanze, rispettivamente l'ammissione ed erogazione dei contributi stessi, mentre l'Art. 6 è relativo alla revoca.*
- *In particolare, l'Art. 6 della L.r. 24/96 nel dare facoltà alla Giunta Regionale di pronunciarsi in merito alla revoca del contributo e dispone il recupero delle somme erogate a norma dell'Art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ", sancisce al contempo in modo chiaro e preciso, con modifica introdotta dal comma 1, dell'Art. 49 della L.r. 3/23 che ha sostituito interamente in comma 1 previgente, che i predetti contributi, di cui all'Art. 1, sono revocati decorso il termine di dieci anni dalla data della determinazione di concessione del contributo senza che la variante sia stata approvata.*
- *Tale nuova disposizione intervenuta nel 2023, è del tutto evidente che vale dal giorno in cui è stata introdotta, ma per il principio amministrativo del tempus regit actum che implica che l'amministrazione debba tener conto, nel provvedere, delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l'assetto cristallizzato, una volta per tutte, alla data dell'atto che vi ha dato avvio, seppure gli atti di assegnazione assunti dal competente Settore regionale siano avvenuti negli anni precedenti, l'eventuale atto di revoca avverrebbe in un tempus nel quale la normativa impone un termine per la revoca di dieci anni dalla data della determinazione di concessione dei contributi stessi, senza che la variante sia stata approvata.*

precisato che

- *La Regione nelle istruzioni per i finanziamenti anche del 2024, in risposta a vari quesiti pubblicati sul sito regionale "L.R. n. 24/96 - Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica", specifica modalità e tempistiche differenti da quelle previste dalla normativa vigente nel caso di approvazione delle varianti.*

constatato che

- *Sarebbe quanto mai utile fare chiarezza su un tema così importante per i Comuni, anche associati, considerata l'importanza di questo sostegno previsto dalla Regione per l'adeguamento, spesso obbligatorio, degli strumenti urbanistici locali, attenendosi ai dispositivi di legge, poiché i tempi di esecuzione dell'attività e dei relativi lavori non sono dettati solo ed espressamente dagli Enti, i quali devono spesso subordinare le attese ad una serie di soggetti/attori i quali dilatano considerevolmente i termini per l'esecuzione dei lavori.*

IMPEGNA

la Giunta regionale

ad attivarsi in tema di contributi ex L.r. 24/96, al fine di uniformare il termine di conclusione delle varianti a dieci anni, così come introdotto dalla modifica normativa del 2023 tuttora vigente, onde consentire ai Comuni beneficiari di usufruire di un sostegno fondamentale per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica senza creare disparità di trattamento tra chi ha presentato la domanda precedentemente alla variazione delle tempistiche di conclusione del procedimento amministrativo.